

Contiene, tra l'altro, tutte le massime ufficiali
delle pronunce della Corte di cassazione penale

RIVISTA PENALE

GIÀ DIRETTA DA LUIGI LUCCHINI DAL 1874 AL 1929 E FINO AL 1977 DA FILIPPO UNGARO
rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione

Direttori:


Franco Coppi Enzo Musco Massimo Nobili Corrado Sforza Fogliani

Direttore responsabile: Paolo Appella

IN QUESTO FASCICOLO:

- Stupefacenti: uso di gruppo e depenalizzazione, p. 805.
- Porto abusivo di armi improprie e prescrizione, p. 803.
- Tutela ambientale e ignoranza della legge, p. 821.
- Configurabilità del millantato credito, p. 824.
- Sulla truffa militare aggravata, p. 797.
- Lavoro: limiti alle visite personali di controllo, p. 845.
- Omesso pagamento dei contributi previdenziali, p. 825.
- Sull'estinzione del reato permanente, p. 828.

NOVITÀ: 1997/98



Il codice penale, commentato per articolo con la giurisprudenza, a cura di Luigi Alibrandi, Casa Editrice La Tribuna, Piacenza, settima edizione, 1997/98, pagg. 2048, in-16, L. 65.000. La Costituzione della Repubblica e le Convenzioni sui diritti dell'uomo. Indici sommario, cronologico ed analitico-alfabetico. La rassegna giurisprudenziale è stata scelta nell'arco di un trentennio, con particolare riguardo a quella più significativa, che, nei tempi più recenti, ha rivoluzionato l'indirizzo delle varie magistrature.

Il diritto penale è settore estremamente delicato del panorama giuridico e non potrebbe essere diversamente data l'incidenza che le norme penali hanno sulle posizioni giuridiche soggettive.

Gli operatori e la collettività, dunque, sono particolarmente sensibili all'evoluzione degli orientamenti della giurisprudenza in questa materia, l'importanza dei quali si accresce ulteriormente quando — come l'epoca attuale testimonia — la produzione legislativa penalistica si sussegue a ritmo incalzante.

Il commento giurisprudenziale articolo per articolo del codice penale diventa, pertanto, strumento di lavoro e di studio imprescindibile, per orientarsi in un settore in continua e spesso caotica evoluzione.

Abbonamento 1997: L. 110.000 — Arretrati: le annate (brossurate) 1974 e 1976-1996: L. 130.000 ciascuna.
Versamento in C.c.p. 00192294 intestato Casa Editrice La Tribuna, Piacenza (Tel. 0523/759015-759020) — Telefax 757219.

La sede della Redazione è in via Don Minzoni, n. 51, Piacenza. Caporedattore: Stefano Maglia. Stampa: Stabliimento grafico editoriale La Tribuna, Piacenza. Iscritto al n. 381 del registro periodici della Cancelleria del Tribunale di Roma in data 21 settembre 1948.
Sped. in abb. post., comma 26 art. 2 L. 549/95. Filiale di Piacenza. Pubbl. inf. al 40%.

editrice la tribuna * piacenza

In caso di mancato recapito rinviare al mittente che si impegna a pagare la tassa dovuta

si sono protratti almeno fino al settembre 1993 v. dichiarazioni rese dal Capodicasa al P.M. il 29 novembre 1993).

In ogni caso, occorre sottolineare che l'abuso della qualità, da parte dell'imputato, per quanto riguarda i fatti che vedono come persona offesa il Capodicasa, si è sostanziato anche nel compimento di atti non del tutto legittimi, come è avvenuto nel caso della formazione dell'elenco delle imprese da ammettere a rimborso del 5 settembre 1992 (su quest'ultimo punto v. esame di Michele Manenti, delle cui risultanze si è dato conto in precedenza). La circostanza che il Capodicasa pagava a rate la tangente impostagli, induceva evidentemente l'imputato ad affrettare i tempi di liquidazione dei rimborsi per conseguire al più presto le somme che il Capodicasa gli avrebbe dovuto corrispondere. Il far ottenere, nel più breve tempo possibile, alla persona offesa, la liquidazione dei crediti nei confronti dell'erario, costituiva, a ben vedere, un ulteriore strumento di pressione nei confronti dell'imprenditore, affinché quest'ultimo saldasse il suo «debito» (ed in questo modo si giustifica la telefonata, con la quale il Cipresso sollecitava il Capodicasa alla produzione delle polizze, in data 4 settembre 1992; non si spiegherebbe altrimenti l'interessamento del funzionario). Non bisogna dimenticare, infatti, che l'imputato pretendeva, dalla persona offesa, il versamento di acconti già prima che venisse erogato il rimborso (v. interrogatorio di Capodicasa, dinanzi al P.M. del 29 novembre 1993).

Non vale, invero, ad escludere il reato di concussione ed a configurare quello di corruzione, il fatto che il Capodicasa abbia potuto contrattare l'importo delle tangenti, ottenendo addirittura uno sconto sulla somma inizialmente richiesta, posto che l'imprenditore si trovava nell'impellente necessità di evitare i danni (pagamento di interessi sulle anticipazioni bancarie) che gli sarebbero derivati dall'allungarsi dei tempi di evasione delle pratiche di rimborso (Cass., sez. VI, sent. n. 6113 del 25 maggio 1994).

Alla luce di quanto esposto, che evidenzia la sussistenza, nella specie, degli elementi dell'induzione ad indebite dazioni e dell'abuso della carica ricoperta, debbono dirsi compiutamente perfezionate le fattispecie contestate ai capi c) e d), valendo, per quel che concerne l'elemento soggettivo, ciò che si è precedentemente rilevato per le imputazioni *sub a) e b)*.

Un'ultima notazione va fatta, per ragioni di completezza. Le risultanze dell'ispezione amministrativa, svolta presso l'Ufficio Iva di Ragusa in seguito ai fatti per i quali è processato (v. deposizioni degli Ispettori Nicolò Gianni e Antonino Di Carlo, nonché relazione ispettiva acquisita sull'accordo delle parti), che non hanno evidenziato illegittimità amministrative nelle pratiche trattate dal Cipresso, ben poca rilevanza possono avere in questa sede, ove si ponga mente alle argomentazioni finora svolte ed ai requisiti necessari perché si perfezioni il delitto di concussione.

Non resta che da determinare la pena da infliggere all'imputato.

Osserva, innanzitutto, il collegio che i fatti ascritti al Cipresso possono essere unificati nel vincolo della continuazione, attesa l'evidente identità di disegno criminoso che ha sorretto tutte le condotte dell'imputato.

Per cui, avuto riguardo agli elementi tutti indicati dall'art. 133 c.p., e segnatamente, alla gravità dei fatti per i quali si procede, desunta dall'intensità del dolo che è manifestata dall'ostinazione con la quale il Cipresso ha, di volta in volta, portato a compimento i suoi propositi (basti pensare all'episodio del 5 settembre 1992, avvenuto all'ufficio Iva), si stima equa la pena di sei anni di reclusione (pb per il

reato più grave *sub c* quattro anni e sei mesi aumentata a sei anni per l'art. 81 cpv. c.p.).

Ai sensi dell'art. 317 *bis* c.p., l'imputato deve essere, altresì, condannato alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Alla condanna segue, per legge, il pagamento delle spese processuali e di quelle relative alla custodia cautelare sofferta.

La complessità del procedimento impone che, ai sensi dell'art. 544 n. 3 c.p.p., il termine per il deposito della motivazione della presente sentenza venga fissato in novanta giorni (*Omissis*).

I.

TRIBUNALE DI TRIESTE

Ord. 16 maggio 1996.

Pres. Patriarchi - Imp. Fiori.

Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative - Esimente di cui all'art. 598 c.p. - Offesa a un magistrato in udienza - Applicabilità - Esclusione - Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 598 c.p., nella parte in cui non consente la sua applicazione all'art. 343 c.p., quando l'offesa al P.M. integra il reato di oltraggio ed è arrecato dal difensore in sede dibattimentale. (C.p., art. 598; c.p., art. 343).

II.

TRIBUNALE DI TRIESTE

16 maggio 1996.

Pres. Patriarchi - Imp. Fiori.

Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative - Oltraggio a un magistrato in udienza - Espressione offensiva usata nei confronti di un P.M. - Violazione dei principi di correttezza e lealtà - Forzatura di una testimonianza.

Integra i requisiti del reato di oltraggio a un magistrato in udienza l'uso di una espressione tesa ad indicare che un pubblico ufficiale (nella fattispecie, un P.M.) sia venuto meno al rispetto del proprio ruolo forzando una testimonianza, così sottraendosi ai principi di correttezza e lealtà che devono informare il processo. (C.p., art. 343).

I.

(*Omissis*). Sull'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa dell'imputato; ritenuto che la suddetta questione appare manifestamente infondata con riferimenti agli artt. 3 e 24 Cost., stante che la parità tra le posizioni dell'accusa e della difesa, come già sancito dalla Suprema Corte (Cass. Sez. VI, 1 dicembre 1983, Fumagalli) non implica anche necessariamente la parità di tutela penale per ciascuna di esse; per questi motivi respinge, siccome manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale di cui in premessa (*Omissis*).

II.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. — A seguito di decreto emesso dal Gip in data 5 aprile 1993 [redacted] veniva tratto a giudizio, in istato di libertà innanzi a questo tribunale, per rispondere dei reati contestatigli in epigrafe.

Il collegio, ammesse ed assunte le prove richieste dalle parti, effettuata la istruttoria dibattimentale, sentite le conclusioni del P.M. e della difesa, ritiene di dover dichiarare la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato allo stesso ascritto *sub b)* e di dover, al contrario, assolvere lo stesso relativamente al delitto di cui *sub a)* di rubrica perché il fatto non costituisce reato.

La vicenda oggi sottoposta al vaglio del tribunale aveva tratto le mosse da una udienza celebrata innanzi al Pretore di [redacted] in data 21 maggio 1992, nel corso di un processo nell'ambito del quale il prevenuto rivestiva il ruolo di difensore di tal [redacted], Sindaco di [redacted] di [redacted], imputato del reato di cui all'art. 361 c.p.

Orbene, nel corso di detto procedimento, allorché il P.M. stava procedendo all'esame di un suo teste, l'allora brig. [redacted], si verificava — molto in sintesi, e con la riserva, ovviamente, di approfondire la questione nel prosieguo della sentenza — una sorta di alterco fra il P.M. medesimo e l'[redacted].

In particolare, quest'ultimo, dopo una serie di opposizioni al modo di procedere all'esame da parte del P.M., affermava (giusta le risultanze del verbale di udienza) che si voleva far dire al teste ciò che egli non aveva mai sostenuto, aggiungendo anche che vi era un accordo fra il P.M. medesimo ed i carabinieri per sostenere determinate versioni.

A questo punto il P.M. richiedeva che di queste affermazioni fosse dato nel verbale, chiedendo poi la trasmissione degli atti al suo ufficio per quanto di competenza.

Da ciò, previo esercizio dell'azione penale nei confronti del [redacted] si addiveniva all'odierno dibattimento, nel corso del quale tutti i protagonisti della vicenda così come sopra sommariamente riassunta rendevano la propria versione dei fatti.

Orbene, il primo teste era proprio il P.M. del processo *de quo*, *id est* il dr. [redacted] il quale preliminarmente ricordava che il processo in questione era relativo ad una scarica non autorizzata di rifiuti speciali.

In particolare, secondo il dr. [redacted], la problematica di detto processo verteva in ordine alle deposizioni di alcuni cittadini «che avevano visto transitare anche mezzi comunali sul posto», e che, pertanto, dovevano, secondo le aspettative del P.M., ribadire in istruttoria dibattimentale ciò che avevano precedentemente sostenuto nel corso delle indagini preliminari (si ricordi che poco prima del processo di cui sopra, ed in particolare in data 31 gennaio 1992, la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, c.p.p. — il quale, come noto, prevedeva la impossibilità, da parte degli ufficiali ed agenti di P.G., di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni).

Ora, il dr. [redacted], dopo aver ricordato alcuni passaggi del processo a carico del [redacted] (passaggi in questa sede sostanzialmente ininfluenti e comunque riportati nelle prime pagine delle trascrizioni), affermava che la prova che egli si riproponeva di fornire era essenzialmente basata sulle dichiarazioni di alcuni testi, i quali erano stati previamente sentiti dal brig. [redacted].

Oltre a ciò, il dr. [redacted] evidenziava il timore a suo tempo nutrito che le dichiarazioni rese nel corso delle inda-

gini preliminari venissero poi modificate in corso di udienza, con conseguente necessità di una puntualizzazione delle stesse, e ciò al preciso scopo di non vanificare l'intero corso delle indagini medesime (cfr. pp. 8-9 trascrizioni).

Ciò premesso, il teste sosteneva che il brig. [redacted] era il primo teste del processo, e la sua deposizione era importante proprio al fine di cristallizzare le dichiarazioni che questi (*scil.* [redacted]) aveva assunto nel corso delle indagini da parte dei testi che sarebbero poi serviti a corroborare la tesi d'accusa.

Orbene, nel corso di detta deposizione si verificò una sorta di incomprendimento fra il teste ed il P.M., dal momento che questi, convinto del fatto che il brigadiere avesse assunto a verbale tutti i testimoni che aveva sentito, continuava a chiedere precisazioni relativamente alla deposizione di una donna la quale, benché effettivamente sentita dal [redacted], non era tuttavia stata assunta a verbale.

Detta insistenza provocò una — giusta — reazione da parte dell'avv. [redacted], il quale fece notare che le contestazioni venivano poste in essere relativamente a dichiarazioni dal teste non verbalizzate (cfr. p. 14 trascrizioni).

Immediatamente dopo, allorché il P.M. chiese al teste quale fosse stato l'atteggiamento del comune di cui l'allora imputato [redacted] era sindaco in tutta la vicenda, l'avv. [redacted] interruppe l'esame, sostenendo che, in realtà, si voleva far dire al teste cose mai in precedenza sostenute e che, inoltre, si teneva detto atteggiamento allo scopo di mettere in mezzo il suo (*scil.* dell'avv. [redacted]) assistito.

Detta affermazione, come ovvio, provocò l'immediata reazione del P.M., il quale immediatamente chiese al legale se egli intendesse insinuare che vi era una sorta di accordo col [redacted] al fine di «incastrare» il [redacted] a detta domanda, a parere del dr. [redacted] l'odierno imputato avrebbe risposto che proprio questo era il suo intendimento («sì, è vero, lo dico, lo confermo e lo ribadisco») accompagnando detta affermazione addirittura con una manata sul tavolo.

A questo punto il P.M. chiese la verbalizzazione di quanto accaduto — verbalizzazione che descrive la vicenda appena enunciata in modo molto sintetico —

Oltre a ciò, il teste [redacted] ricordava altresì che i processi del tipo di quello in occasione del quale erano avvenuti i fatti oggetto dell'odierno procedimento erano di solito accompagnati da una certa tensione, derivata anche da una pervicace campagna di stampa che aveva riguardato lui personalmente nonché il Procuratore Capo di [redacted] (cfr. pp. 24-25 trascrizioni).

Il successivo teste era il cancelliere dell'udienza appena descritta, [redacted], il quale, tuttavia, al di là di un generico ricordo di un battibecco fra il dr. [redacted] e l'avv. [redacted] relativamente alla conduzione dell'esame del teste [redacted], nulla di preciso rammentava circa l'accaduto («io francamente sul fatto preciso non è che ricordi più di tanto perché ero francamente occupato a scrivere col pretore che mi suggeriva le cose che dovevo scrivere, quindi ebbi percezione insomma del battibecco vero e proprio però non ricordo proprio effettivamente in che termini è successo»).

Dopo l'[redacted] rendeva la propria deposizione il Pretore dr. [redacted], il quale ricordava il battibecco di cui sopra, rammentando anche la «sfida» dal P.M. lanciata all'avv. [redacted] in ogni caso, anche il dr. [redacted] confermava che l'argomento del contendere era la conduzione dell'esame del teste [redacted].

Quest'ultimo, dal canto suo, veniva chiamato a deporre immediatamente dopo il Pretore [redacted] e, nel corso della sua testimonianza, affermava che, nel mentre il suo esame

verteva su un accesso al comune, l'avv. [redacted] era sbottato, sostenendo che vi era un accordo fra il P.M. ed i carabinieri per avvalorare determinate versioni.

In particolare, secondo il m.llo [redacted], «l'incidente» fra il P.M. ed il difensore si sarebbe verificato in occasione della questione relativa all'accesso al comune, e sarebbe stato determinato da un intervento diretto del difensore medesimo (e non già, come precedentemente sostenuto dal dr. [redacted], da una sorta di sfida del P.M.).

Da ultimo, si sottoponeva ad esame l'imputato; il quale, dal canto suo, dopo aver ricordato il fatto che il P.M. insistesse a chiedere al [redacted] di riferire in ordine a circostanze non verbalizzate, affermava che, allorché si stava discutendo di un accesso al comune, vi fu una sua nuova opposizione alle domande del P.M. medesimo, posto che le stesse gli sembravano, in realtà, suggestive e tendenti a suggerire al teste cose mai sostenute nella comunicazione di reato.

A questo punto, a seguito di queste opposizioni (a parere del prevenuto non verbalizzate) il dr. [redacted] gli avrebbe chiesto se per caso avesse voluto insinuare che vi era un accordo col teste.

A detta affermazione, l'avv. [redacted] avrebbe — secondo la sua ricostruzione — replicato nel senso di dire «questo lo dirà lei» riservandosi, poi, di fare le sue osservazioni sul modo di conduzione dell'esame del teste.

Il P.M., dal canto suo, sempre secondo la versione del prevenuto, si sarebbe molto adirato per questa risposta, ed avrebbe chiesto ed ottenuto la verbalizzazione di quanto accaduto.

A questo punto, terminato l'esame del prevenuto (il quale osservava pure che l'udienza in questione si era svolta molto tardi nella mattina ed in condizioni di generale stanchezza) e dichiarata dunque chiusa la istruttoria dibattimentale, le parti concludevano come da separato verbale.

Come già anticipato, ritiene il tribunale che il prevenuto debba essere dichiarato colpevole del reato allo stesso ascrivito *sub b)* e debba, al contrario, essere assolto rispetto al delitto contestatogli *sub a)* di rubrica.

Ciò premesso, il tribunale ritiene opportuno prendere le mosse dalla trattazione relativa alla problematica concernente il delitto *ex art. 343 c.p.* (omettendo, tuttavia, di fare ritorno all'accezione di illegittimità costituzionale sollevata, a questo proposito, dalla difesa del prevenuto rinviando, per brevità di eloquio, alla ordinanza dichiarativa della manifesta infondatezza dell'eccezione medesima pronunciata in sede di udienza).

Innanzitutto, è da tener presente, a parere del tribunale, che la versione dei fatti fornita dal prevenuto (e cioè che egli si sarebbe limitato a dire, a fronte di una affermazione del P.M. circa un presunto contatto col teste, che questa era una affermazione del P.M. medesimo) non ha trovato adeguato sostegno nelle risultanze dell'istruttoria dibattimentale.

Ed infatti, sia il dr. [redacted] (teste di per sé assolutamente credibile, posto che ha addirittura fatto una vera e propria autocritica in ordine alle domande poste relativamente ad una teste non assunta a verbale dal [redacted] dimostrando, dunque, una non indifferente sincerità e correttezza) che il pretore [redacted] hanno fatto ampio cenno ad una sorta di sfida lanciata dal dr. [redacted] medesimo, nonché alla risposta dall'avv. [redacted] a siffatta sfida data; addirittura, poi, il teste [redacted] ha attribuito allo stesso avv. [redacted] la iniziativa della frase in ipotesi accusatoria oltraggiosa.

Da tutto ciò, pertanto, inequivocabilmente risulta che il prevenuto ha in effetti avanzato l'ipotesi che vi fosse una

collusione fra il P.M. ed il teste, non limitandosi a dire, in buona sostanza, «questo lo dice lei».

D'altro canto, la tesi dell'imputato risulta positivamente smentita anche dallo stesso verbale d'udienza, il quale — pur nelle inevitabili manchevolezze di un verbale redatto in forma riassuntiva — fa esplicita menzione di un intervento da parte dell'avv. [redacted] (indicando ed esplicitando, così, un ruolo assolutamente attivo da parte di quest'ultimo nell'ambito dell'alterco oggetto del presente processo).

Alla luce di ciò, ecco che un primo punto fisso può essere stato individuato, e cioè che il prevenuto si è posto in diretto contrasto col P.M., intervenendo attivamente nel corso del suo esame, fino ad avanzare la tesi (variamente descritta dai vari testi e dallo stesso verbale d'udienza) che questi — *scil.* il P.M. — avesse un accordo col teste al fine di fornire una determinata versione dei fatti di causa.

Orbene, la difesa ha, rispetto a siffatto intervento dell'avv. [redacted], prospettato numerose tesi, tutte volte a dimostrare che non vi sarebbe stato, da parte dell'avv. [redacted] medesimo, alcun oltraggio nei confronti del P.M. dr. [redacted].

A sostegno di ciò, la difesa ha innanzitutto sostenuto che nel processo celebratosi in quel dì [redacted] l'odierno imputato si sarebbe limitato a comportarsi come qualunque buon difensore deve fare non appena la *fairness* dell'esame incrociato del teste viene lesa da domande (ovviamente in sede di esame) suggestive, o comunque tese a suggerire una risposta.

A questo riguardo, sempre a parere della difesa, deve osservarsi che la nuova impostazione del codice di rito, che consente alle parti di interrogare direttamente e personalmente il testimone, necessariamente presuppone una diversa interpretazione del ruolo del P.M. e del difensore rispetto a quella consolidatasi sotto l'abrogato codice, avendo essi anche il compito di preparare il testimone circa l'oggetto della sua futura deposizione dibattimentale (ovviamente ciascuno secondo le proprie sfere di competenze e nell'inevitabile rispetto del ruolo che la legge a ciascuno affida).

Ma allora, stando così le cose, quale sarebbe l'oltraggio nella fattispecie in questione?

Quello, forse, di aver evidenziato ciò che a tutti è palese, e cioè che una parte (perché tale è il P.M. nel nuovo processo penale) ha previamente preso contatto con un teste al fine di preparare una deposizione dibattimentale?

In realtà, a parere della difesa, nella fattispecie *de qua* non vi sarebbe oltraggio semplicemente perché l'attività dall'avv. [redacted] contestata è — nell'ambito della c.d. *adversariness* che giace alla base di un sistema accusatorio come quello attuale — del tutto lecita, travalicando essa i limiti del consentito nel solo caso in cui induca il teste medesimo a fornire dei fatti una versione differente dal reale.

La tesi difensiva non pare convincere.

Ed infatti, se è innegabile che il sistema accusatorio è una procedura che si caratterizza per il fatto che sono le parti che indagano sui fatti e che presentano le prove ad un giudice che successivamente dovrà redigere la sentenza — *id est* un sistema che necessariamente amplia il potere delle parti medesime in ordine all'assunzione della prova —, è pur tuttavia altrettanto incontestabile che nel caso *de quo* il prevenuto non si è limitato a contestare una maniera più o meno accorta di conduzione dell'esame da parte del P.M., ma ha insinuato che quest'ultimo mirasse, in verità, a far sostenere al teste una determinata versione dei fatti — allo scopo di danneggiare l'imputato —, con ciò ponendo in essere, ovviamente, un vero e proprio abuso d'ufficio nonché una ipotesi di concorso in falsa testimonianza.

In altre parole, l'imputato non si è limitato ad antagonizzare oralmente ed efficacemente l'accusa, ma si è lasciato andare ad un apprezzamento gravemente lesivo nei confronti del rappresentante del P.M. (il quale, se davvero avesse inteso predisporre una deposizione «addomesticata» in danno dell'imputato del processo in questione, sarebbe certamente venuto meno all'obbligo gravante sul P.M. medesimo — e nel nostro codice di rito consacrato nell'art. 358 c.p.p. — di operare in maniera tale che nessun pregiudizio sia risentito dall'imputato innocente) realizzando così la condotta richiesta per la sussistenza del delitto di cui all'art. 343 c.p.

Né si possono efficacemente scomodare nel caso di specie, a parere del collegio, i principi informativi del nuovo codice di procedura penale, posto che, in verità, l'accusa lanciata dal prevenuto mirava non tanto a far valere i diritti di difesa, bensì a tratteggiare la figura di un rappresentante della pubblica accusa che, andando ben oltre il ruolo affidatogli dalla legge, tentava di «imbeccare» un teste al fine di fargli dichiarare cose ad esso stesso (*scil.* teste) ignote e comunque al turpe scopo di «incastrare» un imputato.

Ma vi è di più.

Ed infatti, pare al tribunale che non deve essere trascurato che dal verbale di udienza non risulta alcuna precedente opposizione da parte dell'avv. [redacted] né si può al riguardo validamente affermare che dette opposizioni non furono riportate a verbale, posto che una contestazione alla conduzione di un esame trova sempre spazio in una verbalizzazione «sia pure imperfetta come quella riassuntiva».

Da ciò, dunque, deriva che non può validamente sostenersi che il prevenuto, inascoltato nelle sue opposizioni, sia alla fine sbottato a fronte di un esame condotto a suo dire al di fuori delle regole di procedura riproponendo una opposizione in precedenza avanzata, dovendosi al contrario ritenere che egli, astenendosi da una corretta e più che lecita opposizione alle domande del P.M., abbia inteso insinuare che il dr. [redacted] stava abusando del suo ruolo e del suo ufficio determinando il teste sottoposto ad esame a rendere una versione dei fatti idonea a arrecare pregiudizio all'imputato.

Orbene, a giudizio del tribunale questa affermazione non può non essere che oltraggiosa.

Ed invero, non può non valutarsi come di per sé oggettivamente integrante i requisiti dell'art. 343 c.p. una espressione tesa ad indicare che un pubblico ufficiale — peraltro gravato dal duplice onere di P.M. e magistrato — sia venuto meno al rispetto del proprio ruolo forzando una testimonianza così sottraendosi ai principi di correttezza e lealtà che devono informare anche — e forse soprattutto — un processo di tipo accusatorio.

Né si può, sempre in ordine all'«offensività» dell'espressione in questione, sostenere che la stessa non ha materializzato un oltraggio nei confronti del P.M. di udienza, trattandosi di frase pronunciata nell'ambito di una dialettica processuale (necessariamente antitetica e confliggente): ed infatti gli effetti che ogni singola parola ha su un qualunque *status* dipendono specificamente dal contesto in cui la stessa viene pronunciata, e non vi è chi non veda come l'insinuare che un P.M., portatore di un interesse pubblico e non necessariamente vincolato, al perseguimento di una tesi di accusa, agisca fraudolentemente a danno di un imputato necessariamente ingeneri una grave sfiducia ed una disistima nei confronti del magistrato medesimo, ledendo il prestigio di cui egli deve godere ed integrando così i requisiti del delitto di cui all'art. 343 c.p. (al riguardo, si ricordi che la giurisprudenza ha altresì sostenuto che «in tema di delitto di ol-

traggio a magistrato in udienza, per stabilire se le espressioni usate siano idonee ad essere comunemente intese come lesive del prestigio del giudice, è necessario che gli atti o le parole del soggetto attivo siano interpretate secondo il loro significato obiettivo, alla stregua dei canoni di valutazione accolti nella coscienza collettiva ed in relazione alle particolari circostanze concrete in cui tali comportamenti sono stati posti in essere» — Cass., sez. VI, 85/169781).

Del tutto pacifica, poi, la sussistenza, in capo all'avv. [redacted] del necessario elemento soggettivo doloso (costantemente indicato dalla giurisprudenza come dolo «generico», — cfr. Cass., sez. VI, 84/168220).

Ed infatti, essendo l'odierno imputato un legale, è del tutto evidente che egli ben conosceva la valenza delle proprie affermazioni, ed era altresì ben in grado di valutare se le stesse fossero in grado di integrare gli estremi del delitto *de quo* così come sopra descritti.

Dimostrata pertanto la penale responsabilità del prevenuto in ordine al delitto contestatogli (*sub b*); ritiene il tribunale opportuno passare ad esaminare l'altro reato allo stesso prevenuto ascritto, *id est* il reato di calunnia di cui (*sub a*) dell'epigrafe.

Orbene, in ordine a quest'ultimo reato, pare al collegio che l'avv. [redacted] debba essere mandato assolto non essendo alcuna prova che egli fosse convinto dell'innocenza del dr. [redacted].

In altre parole, se non si può seriamente contestare che le affermazioni dell'imputato siano di per sé oggettivamente calunniose — avendo egli ingiustamente accusato il dr. [redacted] di innominato abuso d'ufficio e di concorso in falsa testimonianza —, è altresì possibile sostenere che l'imputato medesimo fosse, al momento della pronuncia delle stesse, assolutamente convinto della loro corrispondenza al vero.

D'altro canto, deve anche osservarsi che proprio il fatto che l'avv. [redacted] abbia per così dire reagito ad una sfida da parte del P.M. — trascendendo in un oltraggio nei confronti di quest'ultimo — è di per sé elemento sintomatico di una sostanziale — o quanto meno possibile — convinzione da parte dell'imputato della veridicità e fondatezza di quanto stava affermando (si ricordi, *ad abundantiam*, che «il dolo nel reato di calunnia, consistendo nella consapevolezza di incolpare di un reato taluno che si sia innocente, postula la certezza, in chi incolpa, dell'innocenza dell'accusato. Il dubbio dell'accusatore esclude tale certezza facendo venir meno il dolo proprio del reato, sicché la formula assolutoria dev'essere quella piena» — Cass., sez. VI, 89/181830).

Da ciò, pertanto, necessariamente deriva che l'avv. [redacted] deve essere assolto dal reato contestatogli (*sub a*) perché il fatto non costituisce reato.

A questo punto, esaminata la posizione giuridica dell'imputato relativamente ai delitti allo stesso contestati, unicamente residua la quantificazione della pena in concreto all'imputato medesimo irrogabile in ordine al delitto di cui è stato riconosciuto colpevole.

Ritiene a questo proposito il tribunale che al prevenuto possano essere concesse — in ragione della sua incensuratezza — le circostanze attenuanti generiche *ex art. 62 bis c.p.* e che pertanto, avuto anche riguardo ai criteri di cui all'art. 133 c.p., equa pena nei suoi confronti sia quella di mesi otto di reclusione (p.b. anni uno di reclusione; ridotta di 1/3 per la concessione delle circostanze attenuanti generiche *ex art. 62 bis c.p.* per una pena complessiva di mesi otto di reclusione); a detta sanzione segue, *ope legis*, la condanna del prevenuto al pagamento delle spese processuali.

Il collegio, infine, tenuto conto dei criteri di cui agli artt. 163 ss. c.p., e ritenendo altresì che l'avv. [redacted] si asterrà in

futuro dal commettere ulteriori reati — con conseguente favorevole prognosi in ordine al suo reinserimento sociale —, concede allo stesso, sotto le comminatorie di legge, il beneficio della sospensione condizionale della pena nonché ricorrendo nel caso di specie i presupposti degli artt. 133 ss. c.p. e trattandosi di prima condanna —, quello — *ex art. 175 c.p.* — della non menzione della presente condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale (*Omissis*).

IN TEMA DI OLTRAGGIO ARRECATO AL P.M. IN UDIENZA

Il Tribunale penale di Trieste ha rigettato un'eccezione di incostituzionalità dell'art. 598 c.p. nei limiti in cui non consente la sua applicazione all'art. 343 c.p., quando l'offesa al P.M. integra il reato di oltraggio ed è arrecato dal difensore in sede dibattimentale. Gli articoli della Carta costituzionale invocati dalla difesa ed in conflitto con l'art. 598 sono gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Il Tribunale di Trieste ha semplificato, con l'ordinanza di cui trattasi, una questione di costituzionalità che meritava una maggiore attenzione. Si è limitato il tribunale a richiamarsi ad un'ordinanza della Cassazione (sez. VI, 22 dicembre 1983, n. 11068), che peraltro era stata sollevata adducendo un diverso profilo di incostituzionalità dell'art. 343 per la mancata previsione in detta norma anche dell'oltraggio in udienza commesso nei confronti del difensore. È un dato certo, comunque, che dal 1983 tanta acqua è passata sotto i ponti e la vecchia giurisprudenza si può ritenere senz'altro superata e non più adattabile al caso di specie, atteso che il nuovo codice di procedura penale ha introdotto nuovi principi tra cui quello fondamentale di parità tra accusa e difesa. Già l'art. 2 n. 3 — delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice — sanciva il principio «della partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento». Dal che ne dovrebbe conseguire che non è più sostenibile una situazione di privilegio per il P.M. in udienza e, di conseguenza, le offese pronunciate nel corso del dibattimento, nell'esercizio dei rispettivi diritti di accusa e difesa, reciprocamente dal P.M. e dal difensore dell'imputato, devono avere lo stesso trattamento: o entrambe integrano il reato di oltraggio previsto dall'art. 343 c.p., o entrambe sono da ricondurre entro la previsione legislativa dell'art. 598 c.p. Se si considera, invero, che l'interesse di cui il P.M. è portatore e l'interesse che fa capo all'imputato restano dialetticamente contrapposti, che la netta distinzione tra questi interessi ed i fini che il P.M. e l'imputato perseguono giustifica la conclusione che nella dialettica del processo e di fronte al giudice i predetti soggetti sono considerati parti, ne consegue inevitabilmente che tra accusa e difesa deve realizzarsi una posizione di sostanziale parità. Tale principio, benché non espressamente formulato nella Costituzione, può essere tuttavia desunto in base al coordinamento tra gli articoli 3 e 24 della Costituzione onde eliminare le posizioni di privilegio che, del tutto prive di giustificazione vanno ad alterare l'equilibrio tra le parti e si risolvono in una posizione di svantaggio per l'imputato che si vede compromesse le libertà fondamentali ad esso garantite e, altresì, compromessi i suoi poteri e diritti in ordine alla formazione o immediatezza delle prove. Non vi è dubbio per contro che una posizione di favore acquista invece il P.M. in udienza, in virtù della particolare figura delittuosa prevista dall'art. 343 c.p., che, riprendendo quella sostanzialmente identica dell'art. 197 del codice del 1889, attribuisce al «Magistrato in udienza», una dignità sociale

qualificata, meritevole di una speciale tutela. Ma se un tanto ben si addice alla terzietà del giudice nel rito accusatorio, ci sembra invece improponibile ed assurdo per il P.M., parte nel processo. Una disciplina legislativa quale quella in esame, che nega di fatto all'imputato ed al suo difensore la possibilità di incidere criticamente sull'operato della parte-accusa, che è il suo naturale antagonista nella dialettica processuale, perché vi è il pericolo di incorrere nel reato di oltraggio, si prospetta in aperto contrasto con il disposto costituzionale che sancisce l'inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento. Tra l'altro, va detto che anche prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale la questione della compatibilità o meno della disciplina dei delitti di oltraggio che, come ha affermato la Corte costituzionale (19 luglio 1968, n. 109) «troppo risente dell'ideologia del regime dal quale ebbe origine, con l'attuale stato della coscienza sociale e con lo spirito informatore della Costituzione», è stata più volte oggetto di indagine sia in dottrina che in giurisprudenza.

Non c'è dubbio che la questione ora a distanza di tanti anni dalla citata decisione della Cassazione riportata nell'ordinanza di cui trattasi, assume una rilevanza più pregnante e una attualità, giacché la dubbia costituzionalità dell'art. 598 con riferimento all'art. 343 c.p. nei termini che qui vengono evidenziati, si manifesta non più solo dal punto di vista del diritto sostanziale, ma anche sotto un profilo processuale, essendo in gioco la parità di trattamento delle parti nel processo penale e il diritto di critica, come corollari fondamentali del diritto di difesa. È un dato acquisito, ora legislativamente consacrato, che il P.M. nel rito accusatorio è parte processuale e, per la verità, anche nella vigenza del vecchio codice di procedura penale era questa l'opinione dominante (Corte costituzionale 10 dicembre 1970, n. 190). Tra accusa e difesa deve perciò realizzarsi una situazione di sostanziale parità. Sofferamoci per un attimo su quelli che sono i principi ispiratori del nuovo codice di procedura penale, tra cui quello di parità tra accusa e difesa e sulla loro traduzione di norme specifiche e puntuali. Il nuovo codice ha arricchito la disciplina normativa per il difensore attribuendogli nuovi ruoli, nuovi poteri e maggiore dinamicità. Gli articoli ed i commi all'interno degli stessi, che riguardano il difensore, sono in numero maggiore rispetto al vecchio codice, proprio per rispondere all'esigenza del nuovo ruolo riservato al difensore. Il modello di attività processuale instaurato con il nuovo codice di rito è in perfetta sintonia con la citata direttiva n. 3 della legge-delega che ha sancito il principio di parità fra accusa e difesa in ogni stato e grado del procedimento. Conseguenzialmente ne è derivato il diritto paritario all'accusa e difesa di procedere all'identificazione delle fonti di prova, di accedere alle medesime e quindi di paritaria partecipazione alla formazione della prova e non vi è dubbio che oggi la difesa nella sua espressione più valevole di diritto di difendersi provando, trova la sua sede ideale nel dibattimento: ne sono confermate le regole circa l'ammissione della prova e le disposizioni sul diritto alla controprova e sull'esame diretto dei testimoni e dei periti. Se con il vecchio codice il difensore si limitava ad operare su materiale probatorio creato precedentemente e in ordine al quale era rimasto estraneo, dando al medesimo un riordine logico nella prospettiva difensiva da sottoporre all'esame del giudice in chiave interpretativa a sostegno delle ragioni del proprio assistito, con il nuovo codice, invece, il difensore deve concorrere a creare il materiale probatorio in sede dibattimentale con le domande poste ai testi ed agli altri soggetti del processo.

Anche l'art. 146 norma di attuazione del nuovo c.p.p. è sintomatico dell'intenzione del legislatore di tradurre in situazione materiale e visibile, quel principio di parità tra le parti che caratterizza, tra i più incisivi, una delle linee portanti della riforma del processo penale (art. 146: sulle aule di udienza per il dibattimento, i banchi riservati al P.M. e ai difensori sono posti allo stesso livello di fronte all'organo giudicante). Siamo ben lontani dalla diversa e precedente situazione esistente prima dell'entrata in vigore del nuovo c.p.p., in base alla quale la topografia delle aule nelle quali si svolgevano le udienze dibattimentali era congegnata in modo da porre il P.M. su scanno più elevato rispetto alle parti private e loro difensori e per rinvenire una diversa direttiva occorre risalire al testo del Regolamento Giudiziario del Regno d'Italia (R.D. 14 dicembre 1865, n. 2641). Sarebbe, comunque certamente erroneo e distorsivo affidare alle dislocazioni topografiche delle aule di udienza la portata della realizzazione dei principi cardine della riforma; tuttavia non guasta affidare anche agli aspetti logistici qualche significato delle intrinseche novità del processo. Così l'aula di udienza con il P.M. ed i difensori delle parti private allo stesso livello realizza la parità o uguaglianza funzionali delle parti, secondo i dettami enunciati nell'art. 2 n. 3 della legge-delega ed implicitamente negli artt. 3 e 24 della Costituzione italiana e art. 6, comma 1, Convenzione Europea Diritti dell'uomo. Parità che non implica un'assoluta identità tra i poteri riconosciuti alle parti di uno stesso processo e neppure, necessariamente, una perfetta simmetria di diritti e di doveri rispettivi, ma che massimamente si esprime nella fase del dibattimento. Ed è proprio nel dibattimento che il P.M. viene ad assumere una posizione di favore in virtù della particolare figura delittuosa prevista dall'art. 343 c.p. che, riprendendo quella sostanzialmente identica dell'art. 197 del codice del 1889, attribuisce al «Magistrato in udienza» una dignità sociale qualificata, meritevole di una tutela speciale. Avviene così che, mentre il P.M. nell'esercizio sulla sua funzione, ben può pronunciare affermazioni lesive dell'onore dell'imputato, se non altro ai fini accusatori, senza che ciò integri alcun reato, altrettanto non è concesso all'imputato ed al suo difensore nell'esercizio dei diritti di difesa. Costoro, infatti, pronunciando frasi offensive dell'onore o del prestigio del P.M. commettono il reato di oltraggio previsto dall'art. 343 c.p. Per superare i dubbi di incostituzionalità così prospettati viene richiamata dalla giurisprudenza la disposizione dell'art. 598 c.p., che sancisce la non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dalle parti o dai difensori davanti all'autorità giudiziaria, sempre che le offese attengano direttamente all'oggetto della causa (Cass., sez. VI, 25 giugno 1969, in *Diritto e procedura penale* 1971, p. 518 ss.). In realtà è proprio alla luce dell'art. 598 c.p. che risulta più evidente la disparità di trattamento e l'ingiustificata limitazione dei diritti della difesa. L'esimente speciale è giustificata, infatti, dalla necessità di concedere alle parti la più ampia libertà di difesa e di discussione in sede dibattimentale per la garanzia dei propri diritti ed interessi. Essa è ispirata al concetto che le parti, quando svolgono dinanzi all'autorità giudiziaria le rispettive ragioni durante la lite, non vengano a soffrire detrimento o pregiudizio nei loro diritti, anche se ciò può importare la necessità, o anche soltanto l'utilità, di scrivere

o dire cose che contengano offese o espressioni lesive dell'onore o del prestigio altrui. Tale esimente, però, secondo l'orientamento costante della dottrina e della giurisprudenza, ha un campo di limitazione limitato ai delitti di ingiuria e di diffamazione trovandosi sotto la rubrica del c.p. «dei delitti contro l'onore». In tal senso si è espresso il Guardasigillo Rocco nella relazione ministeriale sul progetto del codice penale, sostenendo di aver ritenuto inutile l'inserimento proposto da taluno dell'art. 598 della «esplicita dichiarazione che ne escluda il riferimento alle varie forme di oltraggio, risultando ciò perspicuamente dalla redazione e dalla collocazione della norma». Ma la posizione del legislatore sul punto non rappresenta altro che una delle molteplici espressioni di un atteggiamento generale del legislatore penale del 1931, alimentato dai precisi presupposti politici e ideologici. Il Codice Rocco, e questa non è certo una novità, si ispira, in omaggio alla ideologia sottesa al regime fascista, ad un principio di ipertutela dell'autorità, sia essa amministrativa o giudiziaria o politica e in siffatto contesto si giustifica pienamente l'opinione dei codificatori in ordine alla evidenza dell'inapplicabilità dell'art. 598 c.p. ai delitti di oltraggio. La logica del sistema delineato nel codice penale del 1931 ha però subito vari colpi, primo fra cui la caduta del fascismo, che hanno segnato una netta inversione di tendenza, rispetto all'orientamento precedente. Di conseguenza gli elementi di carattere storico che in astratto conforterebbero una interpretazione restrittiva in ordine all'art. 598 c.p., appaiono legati ad una concezione politica quantomeno in parte superata e ad un sistema legislativo che ha subito modifiche non marginali, così da perdere la loro carica sintomatica per l'enucleazione della volontà del legislatore. Se ancora oggi si dovesse ritenere che l'esimente prevista dall'art. 598 c.p. opera solo a favore del P.M. nel caso offenda l'imputato e non sia applicabile all'imputato e al suo difensore che offende il P.M. in udienza perché tale comportamento integra il reato di oltraggio, non vi è dubbio che si verrebbe a determinare a scapito dell'imputato e del proprio difensore una indebita limitazione della libertà di dibattito giudiziario garantita dall'art. 598 c.p.

La libertà di discussione in sede processuale, che assume una particolare colorazione nell'ambito del processo penale, attesa la rilevanza degli interessi in gioco, è strumentalmente collegata ai diritti di azione e di difesa previsti costituzionalmente (art. 24, commi 1 e 2) e la non previsione di una scriminante specifica per l'imputato e il suo difensore, analoga all'art. 598 c.p., viene a creare una disparità di trattamento tra P.M. ed imputato che, a nostro avviso, non trova giustificazione in motivi costituzionalmente rilevanti e determina una violazione del diritto del giudicabile di difendersi.

Da tutto ciò discende che la questione di costituzionalità dell'art. 598 c.p., con riferimento all'art. 343 c.p., per contrasto con l'art. 3, comma 1 e art. 24, comma 2 della Costituzione, laddove non prevede l'immunità giudiziaria dell'imputato e del suo difensore, che pronuncino espressioni offensive nei confronti del P.M., ci appare tutt'altro che manifestamente infondata.

Franco Tandura e Roberta Resenterra